

19679 15



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

Opp. Pass. Fall. -
Domande Supertardive

Ud. 14/07/2015 - CC

Ca. 19679
R.G.N. 20310/2014

Rep.

e.u.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20310-2014 proposto da:

I _____), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
_____, giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO SURAL SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE
DIMITO, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -



avverso il decreto n. 5/2014 del TRIBUNALE di TARANTO,
depositato il 02/07/2014 nel procedimento R.G. 44/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 28 maggio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.
civ.:

«Con decreto in data 2 luglio 2014, il Tribunale di
Taranto ha respinto l'opposizione, proposta avverso il
provvedimento adottato dal GD del Fallimento Sural spa
con il quale è stata dichiarata inammissibile la
domanda tardiva (per il riconoscimento del proprio
credito privilegiato costituito dal TFR) ma depositata
prima dell'esaurimento di «tutte le ripartizioni
dell'attivo fallimentare», in quanto l'istanza era
stata proposta decorsi quasi due anni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, termine non ritenuto
congruo o ragionevole.

Avverso il decreto del Tribunale l'Insito ha proposto
ricorso, con atto notificato il 31 luglio 2014, sulla
base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione
e falsa applicazione dell'art. 101 della L.F.,
attraverso l'introduzione di criteri non richiesti
dalla norma (la congruità o ragionevolezza dle tempo
impiegato per presentare la domanda di ammissione
rispetto al momento della sua insorgenza).

La curatela ha resistito con controricorso.

Il decreto reiettivo contiene due distinte *rationes
decidendi*, entrambe aggredite, rispettivamente con il
primo (e secondo mezzo) e con il terzo motivo.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in
relazione al principio di diritto già affermato da
questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 20686 del
2013) secondo cui «In caso di domanda tardiva di
ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 101 legge fall., la valutazione della
sussistenza di una causa non imputabile, la quale
giustifichi il ritardo del creditore, implica un
accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del
giudice di merito, che, se congruamente e logicamente
motivato, sfugge al sindacato di legittimità.».

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto incongruo il
decorso di quasi due anni dall'insorgenza del diritto
(al TFR: 31.12.2011) e quello impiegato per proporre la



domanda cd. supertardiva (15.11.2013), senza che il ricorrente si sia doluto del ragionamento contenuto nel provvedimento censurato (che appare, invece, immune da vizi logici e giuridici) ma solo di presunti criteri arbitrari utilizzati dai giudici di merito che, invece, tali non appaiono. Infatti, costituisce un metro giustificativo razionale per verificare la tollerabilità di domande, proposte oltre il termine di «dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo» (art. 101 LF) (nella specie, apposto il 9 aprile 2010), quello di valutare il lasso impiegato per proporre siffatte domande - quando, come nella specie, la nascita del diritto di credito sia addirittura posteriore alla data di approvazione dello stato passivo - computandolo dalla data dell'insorgenza del credito a quella della sua domanda, e considerando eccessivo il passaggio di quasi due anni senza che sia stata avanzata una specifica giustificazione.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, per essere respinto, ai sensi del comb. disposto dagli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse critiche od osservazioni;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

che le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.300, di cui euro 100 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª
sezione civile della Corte di cassazione, il 14 luglio
2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente
Vittorio Pagonesi

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciotta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 1. OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciotta

IL CASO.it